

RSA "SANTA MARIA"

Castrocielo (FR)



***Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex
D. Lgs. n. 231/2001***

PARTE GENERALE

Approvato con determinazione della Superiura Locale pro tempore in data 16/12/2014

INDICE

STORIA E DESCRIZIONE DELL'ENTE RELIGIOSO E DELLA RSA	pag. 4
PREMESSA	pag. 7
PARTE GENERALE	pag. 11
OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	pag. 28
APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO	pag. 29
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	pag. 30
ATTUAZIONE DEL MODELLO	pag. 31
I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO A CUI È ISPIRATO IL MODELLO DELLA RSA "SANTA MARIA"	pag. 31
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 32
REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 36
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	pag. 38
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE COMPRESI I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE	pag. 38
SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER - OUTSOURCER	pag. 40
SISTEMA DISCIPLINARE	pag. 40



ALLEGATI

- **ALLEGATO 1 - Codice Etico**
- **ALLEGATO 2 - Parte Speciale**
- **ALLEGATO 3 - Linee Guida AGIDAE**
- **ALLEGATO 4 - Elenco Reati Ascrivibili alla RSA**
- **ALLEGATO 5 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**
- **ALLEGATO 6 - Verbali degli incontri tenuti dal gruppo di lavoro per la redazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo**



STORIA E DESCRIZIONE DELLA RSA "SANTA MARIA"

<i>Ragione sociale:</i>	Casa Generalizia del Pio Istituto "Piccole Suore della Sacra Famiglia" Residenza Sanitaria Assistenziale - R.S.A. "Santa Maria"
<i>Attività:</i>	Attività di "religione e culto" senza scopo di lucro, attraverso opere di istruzione, educazione, ospitalità, accoglienza, assistenza sanitaria e sociale in tutte le sue varie forme e opere di beneficenza.
<i>Sede legale:</i>	37138 Verona (VR) - Via Nascimbeni, 10
<i>Sede operativa:</i>	03030 Castrocielo (FR) - Via Indipendenza, 2
<i>Numero R.E.A.:</i>	308956
<i>C.F. / Partita I.V.A.:</i>	00427050232

La Casa Generalizia "**Piccole Suore della Sacra Famiglia**" ("Casa Generalizia") è l'ente gestore della Congregazione delle *Piccole Suore della Sacra Famiglia*.

La predetta Congregazione è un Ente Ecclesiastico di diritto Pontificio, civilmente riconosciuto con Regio Decreto del 20 novembre 1930, con denominazione "*Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia*" ("Istituto" o "Ente").

L'Istituto svolge attività di religione e di culto, senza fine di lucro, tramite opere di istruzione, educazione, assistenza ospedaliera e sociale in tutte le sue forme, nonché opere di beneficenza.

Ai soli fini canonici, le regole comportamentali dell'Istituto sono contenute



nelle Costituzioni rinnovate e approvate dalla Santa Sede il 20 maggio 2014.

L'Ente ai fini civilistici, per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ha dovuto dotarsi di uno Statuto, che è un estratto delle Costituzioni.

Lo Statuto attualmente in vigore è stato riconosciuto dalla Sacra Congregazione per gli Istituti Religiosi e Secolari il 12 ottobre 1984, mentre è allo studio la nuova stesura che nasce alle Costituzioni rinnovate.

L'Istituto è governato dalla Superiora generale e dal Consiglio Generalizio, eletti nel Capitolo Generale Ordinario, insieme alla Segretaria generale e all'Economa generale.

Negli atti civili l'Istituto è rappresentato dalla Legale Rappresentante; tale rappresentanza spetta di diritto alla Superiora generale, ma può essere affidata all'Economa generale o ad altra Suora nominata dalla Superiora generale.

Nella sua struttura territoriale, l'Istituto è articolato in Casa Generalizia, Regioni e Comunità, che sono parti integranti del medesimo Ente e, a norma del Diritto Canonico, ha la capacità di acquistare e possedere con obbligo di redigere un rendiconto amministrativo al termine di ogni anno.

La presenza delle Piccole Suore della Sacra Famiglia in provincia di Frosinone risale al 1930.

Il 31 maggio 1943 ebbe inizio la loro opera a Castrocielo.

Nata inizialmente come soggiorno estivo per minorate, assistite nella Casa di Cura "S. Pio X" di Viterbo, successivamente la necessità di poter meglio assistere le famiglie del territorio impose alle Piccole Suore una presenza continuativa.

Pertanto, acquisito lo storico Palazzo Abatecola, le Piccole Suore iniziarono la loro opera di accoglienza e assistenza, ospitando ragazze con *handicap*



psico-fisici, di supporto alla parrocchia, assistenza a domicilio ai malati e aiuto alle famiglie in difficoltà.

L'opera di assistenza e carità conobbe grandi sviluppi e trasformazioni nel tempo, dal punto di vista strutturale, organizzativo e giuridico.

L'Opera così come era nata ha continuato ad assistere, in regime di convenzione con il SSR, fino al 1997, persone con *handicap* psico-fisici.

Nel 1998 la Casa di Cura *S. Maria* è stata riconvertita in Residenza Sanitaria Assistenziale, accreditata con il SSR.

Attualmente la RSA "*Santa Maria*" di Castrocielo dispone di 95 posti letto di cui 60 accreditati e 35 autorizzati.

La RSA risulta aver adottato le misure volte a promuovere e tutelare la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro richieste dal D. Lgs. n. 81/2008.

Al vertice della RSA vi è il personale religioso: la Superiora locale svolge funzioni assimilabili a quelle di Direttore.



PREMESSA

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, allo scopo di istituire formalmente un’efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l’organizzazione e la gestione della RSA “*Santa Maria*”.

Tale insieme di regole, di procedure e di norme comportamentali ed etiche costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della RSA “*Santa Maria*”.

Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le Linee Guida fissate da AGIDAE (si veda l’allegato n. 3) e non trascurando le preziose indicazioni provenienti dalla dottrina nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti del personale religioso, dei dipendenti e, comunque, di chiunque operi per conto della RSA in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L’adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato coordinato dalla Economa Generale e coadiuvato da un professionista di fiducia



dell'Istituto, con l'assistenza di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nella identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere a tale risultato il *team* di consulenti ha analizzato la struttura organizzativa della RSA, previa acquisizione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: statuto, mansionario, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte della RSA, dal Vertice, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle procedure e dei protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella predisposizione del Codice Etico;



- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.





PARTE GENERALE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma sui fatti ritenuta dai più penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori **a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.**

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le Società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
- gli enti (Società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, ecc.



Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della RSA per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche **solamente tentati**) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Art. 316 *bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione



- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p.)
- Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 *bis* c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto)

- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 *bis* del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro")

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di



monete falsificate

- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003)

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale



- Art. 270 *quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280 *bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 *quater*, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 *ter* del Decreto, inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
- Art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629 *bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi



(introdotto dalla Legge n. 262/2005)

- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tra i delitti *extra codicem* (t.u.f., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti il mercato finanziario (art. 25 *sexies*, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004)

- Art. 184 t.u.f. - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 t.u.f. - Manipolazione del mercato.

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi (che riproducono le medesime fattispecie penalistiche sopra annoverate) introdotti nel t.u.f. dalla Legge Comunitaria 2004

- Art. 187 *bis* - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187 *ter* - Manipolazione del mercato.



Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (art. 25 *quater*.1, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7)

- Art. 583 *bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 25 *quinqües*, introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003)

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 *bis* c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600 *ter* c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600 *quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 *quater*.1 c.p. - Pornografia virtuale
- Art. 600 *quinqües* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce "Reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;



- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990)
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del Codice Penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123)

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.



Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario (art. 25 *octies* del Decreto, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007):

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio
- art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 *bis* del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti a diversi delitti informatici:

- art. 491 *bis* c.p. - Falsità in un documento informatico
- art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 *quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche



- art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 *quinqües* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 *quinqües* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

L'art. 2 comma 29 della Legge n. 94 del 2009 prevede l'inserimento dell'art. 24 *ter* del Decreto che estende la responsabilità dell'ente collettivo ai seguenti delitti:

- art. 416 c.p. (Associazione a delinquere)
- art. 416 *bis* c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)
- art. 416 *ter* c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)
- art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)
- art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo)



- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'art. 15, comma 7, lett. a) della Legge n. 99/2009 ha aggiunto all'art. 25 *bis* del Decreto la lett. f-bis) che amplia la responsabilità dell'ente ai seguenti delitti:

- art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni)
- art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

L'art. 15, comma 7, lett. b) della Legge 2009, n. 99 ha aggiunto all'art. 25 *bis* del Decreto il numero 1) che amplia la responsabilità dell'ente a diversi reati (alcuni di nuovo conio) contro l'industria e il commercio previsti e disciplinati nel capo II, titolo VIII, libro II del codice penale:

- art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
- art. 513 *bis* c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
- art. 514 c.p. (Frode contro le industrie nazionali)
- art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)
- art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
- art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
- art. 517 *ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)



- art. 517 *quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

L'art. 15 lett. c) della Legge n. 99/2009 ha inserito l'art. 25 *novies* del Decreto che amplia la responsabilità dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ovvero

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 *novies* nella parte speciale del Decreto (ora art. 25 *decies*) che estende la responsabilità dell'ente al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto e punito dall'art. 377 *bis* c.p.

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'art. 25 *undecies*, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- art. 727 *bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733 *bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione)
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006



(Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)

- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo)
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento)
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi)
- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti)
- art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006 (Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti)
- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)



- art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti)
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)
- art. 1, comma 1, e art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)
- art. 3 *bis*, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono)
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007 (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti)
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007 (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto il reato previsto dall'art. 25 *duodecies*, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote per quegli enti che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'art. 1, comma 77, lett. b) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'articolo 25 *ter* del Decreto in questione, la nuova lettera *s-bis*) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".



L'art. 1, comma 77, lett. a) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'art. 25 del Decreto in parola, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto ex art. 319 *quater* c.p..

La Legge n. 6 del 2013 ha introdotto nel Decreto in questione all'art. 25 *undecies* il reato di combustione illecita.

La Legge n. 186 del 15/12/2014 ha introdotto il nuovo delitto di autorisciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.) all'art. 25 *octies* D. Lgs. 231/2001.

La Legge 68 del 2015 ha modificato l'art. 25 *undecies* del Decreto in questione integrando le disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 12 della Legge 69 del 2015 ha modificato l'art. 25 *ter* del Decreto in parola recependo le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali.

Il testo integrale delle norme incriminatrici menzionate è contenuto nell'allegato n. 4.

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o



attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";

- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono inoltre previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi - potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse - e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*).



- L'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- procedure interne e *standards* di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- Codice Etico;
- sistema disciplinare;
- Organismo di Vigilanza;
- sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- comunicazione e formazione.

Il Modello se adottato ed efficacemente attuato prima della commissione dell'illecito - presupposto - esclude la responsabilità dell'ente (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata.**

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive,



le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La RSA "Santa Maria", adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività volte al perseguimento dei fini istituzionali.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà della RSA "Santa Maria" (clienti, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, la RSA attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della RSA, e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla RSA "Santa Maria";
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti



sono condannati con forza dalla RSA, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura dell'Istituto e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività volta al perseguimento dei fini istituzionali;

- consentire alla RSA di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella parte speciale del decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire una maggiore trasparenza della *governance* e dell'immagine della RSA.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la RSA "Santa Maria" ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere *tout court* la realizzazione di uno dei reati elencati nella parte speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato posto in essere.

Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a, del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo amministrativo.

Pertanto, il Modello della RSA è approvato dalla Madre Generale, con il consenso del Consiglio Generalizio.



Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti (cfr. Manuale della Qualità, Sistema sicurezza e ambiente, ecc...).

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle Linee Guida emanate da AGIDAE, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

Modifiche ed integrazioni del Modello

La Superiora Generale con il suo Consiglio, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la struttura organizzativa e gestionale della RSA.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole attività istituzionali, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli *standards* di comportamento.

Attuazione del Modello



La Superiora Generale con il suo Consiglio prende altresì decisioni relativamente all'attuazione del Modello mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo).

Si precisa che ogni sede operativa appartenente all'Istituto si è adoperata autonomamente per mappare gli eventuali rischi di reato esistenti al proprio interno e predisporre il relativo e conseguente Modello di organizzazione, gestione e controllo. Tuttavia ciascun Modello di ogni sede risponde alla medesima *ratio* e impostazione adottata dalla RSA.

I principi generali di controllo a cui è ispirato il Modello della RSA "Santa Maria"

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.

Naturalmente, la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità e i poteri delegati.



I controlli effettuati devono essere documentati.

L'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia, e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo.

Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

La Superiora Generale con il suo Consiglio, in considerazione delle caratteristiche della RSA "Santa Maria", opta per un Organismo di Vigilanza collegiale, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto. Tale organo, in virtù del fatto che la *Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia* è unico da un punto di vista giuridico avrà il compito di vigilare contestualmente sull'attuazione dei singoli Modelli delle varie sedi operative dell'Istituto garantendone il costante aggiornamento.

La Superiora Generale, con il parere del Consiglio Generalizio, nomina per questo incarico due componenti esterni alla RSA, con comprovate competenze nei settori e negli ambiti interessati dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e un componente interno.

All'Organismo di Vigilanza è attribuito dalla Superiora Generale, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un



budget di spesa che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

L'OdV dura in carica tre anni. L'OdV è rieleggibile non più di tre volte.

La retribuzione dell'OdV viene determinata dalla Superiora Generale, sentito il parere dell'Economa Generale, all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

La cessazione dall'incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato formato il nuovo OdV.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati dalla Superiora Generale con delibera del suo Consiglio solo per giusta causa, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza dei componenti dell'OdV, la Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio è obbligata a provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV non devono essere stati sottoposti a procedimento penale né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole sedi operative a rischio e di tutte le Strutture facenti parte



dell'Istituto, al fine di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;

- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'Istituto;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli Organi competenti, in collaborazione con le funzioni delle sedi operative coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni delle stesse e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV come sopra individuato:

- cura l'aggiornamento del Modello, ad opera della Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione dell'Istituto;
- collabora con le varie sedi operative interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- provvede a diffondere, con le modalità che ritiene più opportune, la conoscenza e la comprensione del Modello all'interno dell'ente,



prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);

- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili;
- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole alla Superiura Generale e/o alla Economa Generale;
- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni sedi operative.



L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

L'OdV, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con la Superiora Generale e/o l'Economa Generale.

Il rapporto tra l'Istituto e i componenti dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento delle loro cariche e dei loro compiti.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la RSA "Santa Maria" e le varie Strutture facenti parte dell'Istituto;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni all'Istituto, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;



- rapporti predisposti dalle sedi operative nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le sedi operative a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga il Vertice della RSA "Santa Maria" e/o di una singola Casa/Struttura viene informato direttamente e solamente l'OdV.

All'OdV della RSA e dell'intero Istituto, infine, deve essere comunicato, a cura dell'ufficio amministrativo, il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla RSA "Santa Maria" e dalle singole Case/Strutture.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità da esso concretamente definite.

Le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione/i del Modello devono essere il più possibile circostanziate. Possono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica appositamente dedicata.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì la



riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della RSA "Santa Maria" o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide le azioni da intraprendere, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Qualora l'autore dell'illecito dovesse essere la Superiora Generale e/o l'Economa Generale, l'OdV effettua una sommaria istruttoria, l'esito della quale viene trasmesso al Consiglio Generalizio che, effettuati gli approfondimenti necessari, assumerà i provvedimenti più opportuni, avendo cura di informare l'OdV.

Ogni anno, l'OdV trasmette alla Superiora Generale e/o alla Economa Generale un *report* scritto sul grado di attuazione del Modello.

Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV predispone un apposito *data base*, informatico o cartaceo, in cui viene custodito ogni *report*, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, per un periodo di 10 anni. È fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente all'OdV.

Formazione ed informazione di tutto il personale compresi i soggetti in posizione apicale

La RSA "Santa Maria" intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo.



La formazione e l'informativa è gestita da un componente interno coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello oltre che delle singole sedi operative.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo all'Istituto, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio della RSA "Santa Maria" e/o delle singole sedi operative.

Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto il Codice Etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome della RSA e/o delle singole sedi operative al momento dell'adozione dello stesso.

Tutti i dipendenti, gli apicali ed il personale religioso devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

I nuovi assunti verranno tempestivamente informati sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sul Codice Etico e sul testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, mediante la consegna di un set informativo cartaceo il cui contenuto potrà essere altresì reperito sul sito dell'Istituto (www.pssf.it).

Nei contratti stipulati con i terzi vengono inserite clausole contrattuali *standard*, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici cui si ispira la RSA "Santa Maria" e l'intero Istituto.

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata a cura dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati



nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'OdV, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla RSA e all'intero Istituto, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli ad essi correlati.

Sarà cura dell'OdV istituire - se opportuno - una specifica sezione della *intranet* di Istituto, dedicata al tema e aggiornata periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Modello e del Codice Etico.

Selezione di collaboratori esterni e partner - outsourcer

Su proposta dell'OdV, con decisione della Superiora Generale e del suo Consiglio, potranno essere istituiti nell'ambito della RSA "Santa Maria" appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di *partners* con cui la RSA intenda addivenire a una qualunque forma di *partnership* e destinati a cooperare con la stessa nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

Sistema disciplinare

Il sistema disciplinare, di seguito riportato, è applicabile in caso di violazioni delle procedure comportamentali indicate nel Modello, nonché dei principi e delle disposizioni stabiliti nel Codice Etico.

Tale sistema disciplinare serve a rendere più cogente il Modello e di conseguenza a costituire un deterrente per la commissione degli illeciti penali per i quali scatta il meccanismo della responsabilità dell'ente, ex

Decreto Legislativo n. 231/2001.



L'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle relative sanzioni non sono condizionati dall'instaurazione di un giudizio penale e dal suo esito.

Chi di competenza, infatti, possiede la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni che ritiene più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in virtù della loro autonomia, coincidere con le valutazioni e i convincimenti del giudice penale.

Personale religioso

In caso di violazione accertata del Modello, e quindi anche del Codice Etico, da parte del personale religioso, tale circostanza va denunciata senza indugio all'OdV da chi la rileva.

Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà tempestivamente la Superiora Generale della Congregazione, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative di natura disciplinare attraverso il ricorso alle procedure e ai provvedimenti previsti dal Diritto Proprio e dal CIC, che vanno dal semplice richiamo per le violazioni più lievi, sino - nei casi più gravi - all'esautorazione dalle funzioni svolte all'interno della RSA "Santa Maria" e/o delle singole sedi operative.

Personale dipendente non dirigente

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente, di cui è stata accertata la violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare Aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), ed eventuali norme speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale, nel caso di specie, è costituito dalle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AGIDAE (a cui si



rinvia per quanto non espressamente richiamato nei paragrafi che seguono).

A titolo esemplificativo, costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività/aree individuate a rischio di reato:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti non conformi alle regole del Codice Etico;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa, adempimenti necessari per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle procedure comportamentali previste e disciplinate dal Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure indicate nel Modello;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione, opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'OdV.

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i provvedimenti previsti dai suddetti C.C.N.L. ovvero:

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- 5) licenziamento.



Non può essere adottato alcun provvedimento nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La comminazione del provvedimento deve sempre essere motivata e comunicata per iscritto.

Il tipo e il *quantum* delle sanzioni disciplinari sopra menzionate sono stabiliti, sulla base:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni svolte dal lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nella competenza della Direzione della RSA "Santa Maria".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

Personale dipendente con funzioni dirigenziali

In caso di violazioni del Modello e del Codice Etico ad opera di dirigenti, la Direzione della RSA "Santa Maria", nella persona dei soggetti apicali, provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura lega l'Ente al personale dirigente, le violazioni alle disposizioni del Modello e del Codice Etico comporteranno in misura maggiore provvedimenti sospensivi e/o espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.



Collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la RSA "Santa Maria"

Qualsiasi inosservanza delle regole comportamentali indicate nel Modello, nonché qualsiasi violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi, può determinare, conformemente a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione dello stesso; viene fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di tali comportamenti illeciti, ivi inclusi quelli derivati dalla applicazione, da parte del giudice penale, delle misure previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Nell'ipotesi di collaboratori o procuratori per i quali non sia presente un contratto scritto - nelle more che ciò venga previsto - è necessaria una dichiarazione in cui gli stessi attestino l'effettiva conoscenza del Modello e del Codice Etico ed il loro impegno a rispettare, nell'ambito della loro attività lavorativa, le previsioni in essi contenute.

La competenza a valutare l'idoneità di questo genere di cautele è dell'OdV.

